



# Registro delle imprese storiche italiane

## Regolamento

### PREMESSA

Unioncamere ha istituito il **Registro nazionale delle imprese storiche (di seguito anche RIS)**, disponibile sul sito istituzionale dell'Unioncamere, allo scopo di incoraggiare e premiare quelle imprese che nel tempo hanno trasmesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali.

L'iscrizione nel Registro e la sua tenuta avviene con le modalità di seguito indicate.

### 1. DESTINATARI E REQUISITI

Possono essere iscritte nel Registro tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle imprese e attive, con esercizio ininterrotto dell'attività nell'ambito del medesimo settore merceologico **per un periodo non inferiore a 100 anni**.

Tale requisito temporale deve essere maturato al 31 dicembre dell'anno precedente l'iscrizione (ovvero, l'attività deve esistere almeno dal 1918).

### 2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 possono presentare domanda di iscrizione alla Camera di commercio della provincia dove hanno sede legale o dove svolgono la loro attività.

Le modalità, i tempi e la modulistica per la presentazione della domanda sono comunicate dalle Camere di commercio sui propri siti web.

### 3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alle domande di iscrizione devono essere allegati **obbligatoriamente**:

- 1) una breve relazione sulla vita dell'azienda dalla costituzione ad oggi, dalla quale si evinca, in particolare, la continuità storica dell'impresa;
- 2) copia della documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio dell'attività o della costituzione, qualora queste non coincidano con quelle risultanti dalla visura camerale;
- 3) fotocopia di un proprio documento di identità (ed eventuale permesso di soggiorno) in corso di validità.
- 4) eventuale copia di pubblicazioni e/o documentazione storica, sulle origini e sulla storia dell'impresa (facoltativa);
- 5) eventuale altra documentazione a corredo della domanda potrà essere indicata di volta in volta nelle comunicazioni relative al Registro delle imprese storiche pubblicate sui siti web delle Camere di commercio;

Per l'eventuale pubblicazione nel Registro delle imprese storiche si invitano le imprese a inviare, preferibilmente già in formato elettronico, il logo o marchio attuale dell'impresa, fotografie d'epoca o riproduzioni di documenti storici (lettere commerciali, documenti contabili, cataloghi storici, marchi storici, pubblicità ecc.), corredati da didascalie (data o periodo, breve descrizione del contenuto del documento o della fotografia ecc. ad es. "Ritratto del titolare Angelo Salvino con le maestranze davanti all'officina, 1903").

### 4. ATTIVITA' E CONTROLLI

Le Camere di Commercio competenti e l'Unioncamere effettuano verifiche sulle informazioni rese al fine di validarle dal punto di vista storico-scientifico. In particolare:

- la Camera di commercio provvede a promuovere l'evento a livello locale, pubblicando gli avvisi per la riapertura delle iscrizioni nel proprio sito istituzionale, a ricevere le domande di iscrizione al RIS, ad effettuare una prima istruttoria delle stesse sulla base

degli atti in proprio possesso e ad inviare dette iscrizioni, corredate delle eventuali valutazioni di competenza, ad Unioncamere per il completamento dell'istruttoria.

- Unioncamere provvede a promuovere e coordinare l'iniziativa a livello nazionale, a ricevere le domande di iscrizione dalle Camere di commercio, a completare l'istruttoria dal punto di vista storico e scientifico, a determinare l'iscrizione al RIS, a tenere e aggiornare il RIS sul proprio sito web istituzionale [www.unioncamere.gov.it](http://www.unioncamere.gov.it).

## **5. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI**

Le Camere di Commercio acquisite da Unioncamere gli esiti dell'istruttoria delle domande presentate, comunicheranno gli stessi ad ogni impresa interessata all'indirizzo mail da essa indicato nella domanda.

## **6. PUBBLICAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO**

Il Registro è pubblicato sul sito di Unioncamere ed è liberamente consultabile.

Le modalità di pubblicazione e i contenuti del Registro sono stabiliti da Unioncamere.

## **7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **Finalità del trattamento e base giuridica**

Il Registro delle imprese storiche promosso da Unioncamere si inquadra nell'ambito delle attività di promozione e conoscenza delle realtà imprenditoriali che nel tempo hanno saputo coniugare innovazione e tradizione, apertura al mondo e appartenenza alla comunità

Il conferimento dei dati personali e dei materiali testuali ed immagini forniti dai richiedenti è indispensabile per l'inserimento dell'impresa nel Registro delle imprese storiche; la base giuridica per l'acquisizione e successivo trattamento dei dati menzionati è l'art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

### **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione**

I dati acquisiti saranno trattati, oltre che dalle Camere di Commercio e da Unioncamere, anche da Società del Sistema camerale e/o da altre Società appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nonché da persone fisiche autorizzate per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 del Regolamento.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza. I dati delle imprese iscritte al Registro saranno resi pubblicati sul sito istituzionale di Unioncamere [www.unioncamere.gov.it](http://www.unioncamere.gov.it) e potranno essere utilizzati da Unioncamere e dalle Camere di commercio per le loro iniziative istituzionali.

### **Periodo di conservazione**

I dati acquisiti ai fini dell'iscrizione al Registro saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore per le imprese non ammesse, fino a 10 anni + 1 dalla cancellazione dal registro per le imprese iscritte.

### **Diritti degli interessati**

Gli interessati potranno in qualsiasi momento ai sensi degli artt. 15 e s. del GDPR:

- revocare il consenso prestato (senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente alla revoca);
- richiedere ai Titolari del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento.